



## REGIONE TOSCANA

**Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 5 del 24 settembre 2026**

*Oggetto:*

Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana

*Dipartimento Proponente:* DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

*Struttura Proponente:* **DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE**

*Pubblicità / Pubblicazione:* **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

*ALLEGATI N°2*

*ALLEGATI*

| <i>Denominazione</i> | <i>Pubblicazione</i> | <i>Riferimento</i>                                                 |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A                    | Si                   | elenco delle Unità di Gestione                                     |
| B                    | Si                   | elenco delle attività di prelievo venatorio e controllo faunistico |

*Allegati n. 2*

- A*                    *elenco delle Unità di Gestione*  
*c276753da3cbcd67bf24619412f74b5ca703f2e96d620a3aa9c780862ba5aa4*
- B*                    *elenco delle attività di prelievo venatorio e controllo faunistico*  
*76be6e1d50fed668bd5c4ac7837b08ef50dc6281b6d07c7616e5630ccfcbeb1a*

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### Visti:

- gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione;
- il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- gli articoli 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e 117, comma 1 del d.lgs 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.) che consentono al Presidente della Giunta regionale di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica limitatamente al territorio regionale di riferimento;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art.70;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il citato regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l'art.65, secondo cui, per evitare la diffusione delle malattie di categoria A, l'autorità competente può regolamentare l'attività venatoria e le altre attività all'aperto;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che introduce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 della Commissione del 23 febbraio 2024 che modifica l'allegato 1 del recante del citato Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e che include alcuni comuni della Regione Toscana in zona di restrizione per PSA ( zona di restrizione I e II);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1725 della Commissione del 04 agosto 2025 che modifica l'allegato 1 del recante del citato Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e che aggiorna l'elenco dei comuni della Regione Toscana in zona di restrizione per PSA (zona di restrizione I e II);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1753 della Commissione del 18 agosto 2025 che rettifica e modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana, e che aggiorna l'elenco dei Comuni della Regione Toscana in zona di restrizione per PSA (zona di restrizione I e II);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2189 della Commissione del 23 ottobre 2025, che rettifica e modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2189 della Commissione del 18 dicembre 2025 ;
- il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sull'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;
- il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;
- il Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9 recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», convertito in legge 7 aprile 2022, n. 29;
- l'Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla PSA del 10 maggio 2024 «Misure di applicazione del “Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus

scrofa) e l'aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028": controllo ed eradicazione della peste suina africana»;

- il "Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA). Anni 2023-2028", trasmesso con nota n.0001329-18/10/2023-CSPSA-MDS-P del Commissario straordinario alla PSA;
- il DL 63/2024 convertito in Legge 101/2024 per il contrasto alla PSA a tutela della salute pubblica per cui la Regione non intende doverosamente introdurre restrizioni;
- l'art. 650 del Codice penale sull'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità pubblica.

**Viste altresì:**

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e in particolare gli articoli 11 e 22 per le attività di controllo numerico (catture e prelievi con arma da fuoco) nei parchi nazionali e nelle altre aree protette;
- la legge regionale n. 30/2015 ed in particolare gli articoli 14 e 46 che attribuiscono alla Regione le funzioni relative alla gestione delle riserve naturali regionali e l'art. 48 che dispone circa gli interventi di controllo all'interno delle riserve naturali regionali;
- la legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e, in particolare, l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza, nonché l'art. 19 relativo all'attività di controllo della fauna selvatica e l'art. 19 ter relativo al piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;
- il Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante l'adozione del «Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica»;
- il "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) – 2023-2028", redatto ai sensi dell'art. 29 della L. n. 112 pubblicata nella G. U. del 16 agosto 2023 e firmato il 7 settembre 2023 dal Commissario Straordinario alla PSA;
- il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel cluster del nord-ovest, diramato con nota del Commissario Straordinario con prot. n. 0000667-09/07/2025-CSPSA-MDS-P;
- il Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA, approvato con l'Ordinanza del Commissario alla PSA n.1/2026 del 04.02.2026 e rinnovato con l'Ordinanza del Commissario alla PSA n. 5/2026 del 06.07.2026
- il D.L. 63/2024, convertito con Legge 101/2024, che modifica l'arco temporale di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 18 L. 157/92, per quanto riguarda la caccia al cinghiale in braccata, girata e forma singola, e considerato che tale modifica legislativa si qualifica come norma speciale a tutela della salute pubblica finalizzata a prevenire il diffondersi della Peste Suina Africana nelle aree ove sono più presenti i suini domestici e gli allevamenti;
- la nota del Direttore della Direzione dei Diritti della cittadinanza e Coesione sociale della Regione Toscana, di cui prot. n. 275920/2019, che indica tra le azioni necessarie quelle di una gestione indirizzata alla riduzione sia numerica che spaziale attraverso l'attività venatoria;
- l'art. 6 comma 2 bis e comma 3 bis del sopra citato DL 63/2024 convertito con Legge 101/2024, secondo cui è consentita la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo e l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185";

- la Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;

- la Legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

- l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157”;

- la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città Metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 40 e 42 che disciplinano le aree recintate per l'addestramento dei cani e l'art. 93 "Corsi di abilitazione al controllo della fauna selvatica" che specifica al comma 2 che per partecipare ai corsi di cui al comma 1 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, essere residenti anagraficamente in Toscana oppure avere la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno;

- la DGR n. 809 del 18.07.2022 “Adozione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) ai sensi del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022 (Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana-PSA)” che approva il PRIU per la Regione Toscana;

- la DGR n. 1519 del 18.12.2023 “ Modifiche della DGR 809 del 18 luglio 2022 - Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) - ai sensi del D.L. n. 9/2022 e modalità per l'istituzione dei gruppi operativi territoriali PSA in Regione toscana (GOT);

- la DGR n. 631 del 26.05.2025 “Piano di prelievo sulla specie cinghiale nelle aree vocate e non vocata per l'annata venatoria 2025-2026;

- la DGR n. 739 del 09.06.2025 che approva il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2025/2026;

Vista la DGR n. 665 del 26.05.2026 “Piano di prelievo sulla specie cinghiale nelle aree vocate e non vocata per l'annata venatoria 2026-2027;

Vista la DGR n. 679 del 08.06.2026 che approva il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2026-2027;

- la DGR 310/2016 e succ. mod. relativa alle procedure relative per gli interventi di controllo faunistico;

- la DGR n. 941 del 05.08.2024 e s.m.i. "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 ter della legge 157/1992 ed in particolare il punto 7.1 dell'Allegato A che prevede gli aggiornamenti dei mezzi di prelievo in attività di controllo;

- la DGR n. 1558 del 23.12.2024 "L.R. 3/94 art. 37. Piano di controllo straordinario delle popolazioni di cinghiale in Regione Toscana per il periodo 2025-2028";

- la DGR n. 54 del 27.01.2025 "Piano regionale straordinario per il controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) in Regione Toscana per il periodo 2025-2028", intervenuta a modificare la suddetta DGR n. 1558/2024, ed in particolare il punto 4.4. dell'Allegato B, "Metodo di prelievo: GIRATA" che prevede l'utilizzo di tale metodo per tutto l'arco annuale con la presenza massima di trenta persone e l'utilizzo obbligatorio di "cane limiere" abilitato da ENCI;

- la DGR n. 88 del 9.02.2026 "Art. 48 l.r. 30/2015; art. 28 bis l.r. 3/1994. Approvazione del "Piano di controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali 2026 – 2028";

- l'art. 5 comma 6 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2026 del 06.07.2026 6. definisce che entro il giorno 5 di ogni mese le Regioni inviano i dati di abbattimento del mese precedente per ciascuna UDG ricadenti in tale zona indicando la percentuale di abbattimento rispetto al target prestabilito;

- la DGR 473/2022 "L.R. 19 marzo 2015, n. 30, art. 48; L.R. 12 gennaio 1994, n. 3, art. 28 bis - Approvazione del "Piano di controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali 2022 – 2025" e le modificazioni ed integrazioni successive;

- la DGR n. 528 del 15.05.2023 "Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le P. A. di Trento e di Bolzano "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (n.34/CSR del 21 marzo 2021) e approvazione del documento "Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" - revoca DGRT 17/2010, integrazione DGR 1185/2014 e DGR 1281/2017";

- la DGR n. 711 del 26.06.2023 "Piano regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna selvatica-approvazione";

- la DGR n. 1147 del 04.08.2025 "Modifiche e sostituzione degli allegati A e B alla DGR 711/2023 "Piano regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna selvatica-Approvazione";

- la DGR n. 1146 del 04.08.2025 "Promozione azioni finalizzate ai bisogni essenziali e ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione delle carni derivanti dalla macellazione delle carcasse di ungulati selvatici destinate alla beneficenza alimentare. Destinazione risorse alle Aziende USL Toscane per le S. V. 2025/2026 e 2026/2027";

- il Decreto Dirigenziale n. 23901 del 10.11.2023-Approvazione "Procedure per la movimentazione di suini selvatici catturati in ambito regionale";

- la nota del Commissario Straordinario alla PSA Prot. 000316-01/04/2026-CSPSA-MDS-P con la quale viene espresso parere favorevole all'adozione delle procedure per la movimentazione di suini selvatici catturati in ambito regionale ai sensi dell'art. 2, comma 7, dell'Ordinanza n. 1/2026 CS-PSA,

- il Decreto Dirigenziale n° 5191 del 11/03/2024 "Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Centrale di I° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 s.m.i.;

- il Decreto Dirigenziale n° 6153 del 24.03.2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Massa Carrara e s.m.i.;
- il Decreto n. 17816 del 02-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Lucca” e s.m.i.;
- il Decreto n.18392 del 08-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Pisa” e s.m.i.;
- il Decreto n.18910 del 19-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Arezzo” e s.m.i.;
- il Decreto n.18912 del 19-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Siena”
- il Decreto n.18967 del 19-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Grosseto” e s.m.i.;
- il Decreto n.18971 del 19-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Pistoia”
- il Decreto n.18972 del 19-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Prato” e s.m.i.;
- il Decreto n.18973 del 19-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Livorno” e s.m.i.;
- il Decreto n.19809 del 02-09-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Firenze” e s.m.i.;
- il Decreto Dirigenziale n° 16652 del 20.07.2024 ”Approvazione Linee di indirizzo per la realizzazione del Progetto di rafforzamento Sorveglianza passiva integrata in provincia di Massa Carrara di cui all’allegato 1 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023”
- il Decreto Dirigenziale n° 23409 del 05-11-2025 ”Approvazione Linee di indirizzo per la realizzazione del Progetto di rafforzamento Sorveglianza passiva integrata nelle Zone a RESTRIZIONE PSA- ai sensi del Regolamento (UE) 594/2023”
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 17 gennaio 2022 “Disposizioni urgenti per la peste suina africana”;
- il Decreto Dirigenziale n. 23901 del 10 novembre 2023 - Approvazione “Procedure per la movimentazione di suini selvatici catturati in ambito regionale”;
- il Decreto Dirigenziale n.7914 del 14 aprile 2026 “Sorveglianza Sanitaria della fauna selvatica di cui alla DGRT 1147/2025. Programmazione 2026”;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 28 agosto 2024 “Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana” con parere positivo del Commissario Straordinario alla PSA del 23.08.2024;
- l’Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2024 del 02.10.2024;

- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 3/2025 del 14.07.2025;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2025 del 04.08.2025;
- la nota del Commissario Straordinario alla PSA Prot. 000826-12/08/2025-CSPSA-MDS-P "errata corregge -chiarimento art. 1 e trasmissione allegato 1 Ordinanza n.4/2025";
- la nota del Commissario Straordinario alla PSA Prot. 0000909-08/09/2025-CSPSA-MDS-P "PSA – Chiarimento art. 4 comma 3 Ordinanza n.3/2025 integrata dalla n.4/2025 – Deroga condizionata alla residenza anagrafica";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025 "Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana" con parere positivo del Commissario Straordinario alla PSA del 02.09.2025;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 5/2025 del 13.10.2025;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2025 del 30.10.2025;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 28 gennaio 2026 "Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana." con parere positivo del Commissario Straordinario alla PSA del 26.01.2026
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 2/2026 del 04.02.2026;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 3/2026 del 27.03.2026 Proroga Ordinanza n.7/2025 Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2026 del 06.07.2026 Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 5/2026 del 06.07.2026 Rinnovo Ordinanza n.1/2026 Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.160 del 17 luglio 2026 "Nomina del Commissario straordinario regionale per la gestione dell'emergenza Peste Suina Africana (PSA), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della L.R. 53/2001";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.164 del 21 luglio 2026 "Integrazione dei componenti della Cabina di Regia istituita con Decreto del Presidente n. 160 del 17/07/2026";
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2026 del 10.08.2026 Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana nel sub-cluster Toscana ed Emilia Romagna;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 10 settembre 2026 "Erogazione finanziamenti di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n.2/2026 del 04.02.2026" con parere positivo del Commissario Straordinario alla PSA del 12.05.2026

**Dato atto** che l'Ordinanza 4/2026 del Commissario straordinario alla PSA del 06 luglio 2026, di seguito indicata come Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, sopra richiamata, dispone specifiche misure di controllo nei Comuni e nelle Unità di Gestione (UDG) a seconda della individuazione in:

- Zona Soggetta a Restrizione II e III (zona infetta);
- Zona Soggetta a Restrizione I;
- Zona di Controllo dell'Espansione Virale (di seguito Zona CEV);
- Zona a Riduzione nei territori liberi da malattia (di seguito Zona a Riduzione).

**Dato atto** che la suddetta Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 autorizza, per le UDG ricadenti nella Zona a Riduzione nei territori liberi da malattia, la caccia al cinghiale in tutte le sue forme e modalità dal 1 settembre 2026 al 28 febbraio 2027;

**Preso atto** altresì che la medesima Ordinanza definisce le modalità con cui i reparti territoriali del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dell'Arma dei carabinieri devono svolgere la vigilanza, a campione, prevista dal D.L. 9/2022;

**Considerato** quale obiettivo strategico mettere in atto, il più rapidamente possibile, tutte le misure preventive al fine di ridurre al minimo il rischio che la malattia si diffonda nei territori toscani per le ripercussioni economiche e sociali che si avrebbero in tale eventualità;

**Ritenuto** pertanto necessario e urgente adottare misure straordinarie in grado di ridurre la velocità di diffusione del contagio, anche attraverso la piena attuazione degli obiettivi di massiccia riduzione della presenza del cinghiale definiti dal Piano straordinario e dalle indicazioni operative per il sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2026 del 10 agosto 2026, di seguito indicata come Ordinanza CS-PSA n. 7/2026;

**Ritenuto** che le suddette misure straordinarie possano applicarsi anche attraverso un maggior coinvolgimento dei cacciatori, degli operatori faunistici abilitati e di ulteriori soggetti, in modo da ottenere risultati ancor più incisivi nel contenimento e/o depopolamento della specie cinghiale, in linea con gli indirizzi commissariali;

**Valutato** in particolare necessario adottare misure straordinarie relative alle attività di prelievo venatorio e di controllo della specie che, implementando la normativa ordinaria di settore, consentano di massimizzare il prelievo;

**Ritenuto**, pertanto:

- di affidare la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza alle competenti Autorità locali, ovvero i Dipartimenti veterinari delle AUSL, le Polizie provinciali, la Polizia della Città Metropolitana di Firenze, gli Enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla L.R. 30/2015 e delle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991, in collaborazione con le competenti forze dell'ordine, ciascuno per l'ambito di propria competenza;
- di definire le competenze e i relativi oneri derivanti dalla applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza;

**Ritenuto** che, in quanto riferite ad attività di sanità pubblica veterinaria, siano in capo alle Aziende Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti e siano oggetto di rendicontazione anche ai fini della compartecipazione comunitaria prevista, i costi sostenuti per:

- il campionamento, lo stoccaggio e le procedure amministrative necessarie alla gestione delle carcasse di cinghiale o di capi moribondi abbattuti nelle Zone di Restrizione;
- la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti dagli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nelle Zone di Restrizione;
- le azioni di ricerca delle carcasse di cinghiale, l'erogazione di incentivi economici per l'abbattimento di cinghiali nelle Zone a Restrizione PSA ed aree limitrofe, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.

**Ritenuto** opportuno, al fine di facilitare le procedure di raccolta e smaltimento delle carcasse di cinghiali rinvenuti nei territori relativi alle Zone di Restrizione di tipo I e II per Peste Suina Africana (PSA) e nel sub-cluster definito dall'Ordinanza CS-PSA n. 7/2026, stabilire che il Gruppo Operativo Territoriale (G.O.T.) di II° livello, presieduto dalla Autorità Competente Locale, istituito ai sensi della DRGT n. 1519 del 18.12.2023, individui all'interno della suddetta zona uno o più punti di raccolta che devono essere appositamente designati con proprio atto da parte del Sindaco competente, su proposta del GOT;

**Dato atto** che sarà cura dell'AUSL competente territorialmente:

- l'individuazione dei requisiti necessari dei punti di raccolta nonché la conseguente comunicazione al Sindaco/soggetto gestore per l'eventuale loro adeguamento;
- l'individuazione dei requisiti necessari per la realizzazione/adeguamento dei Centri di raccolta Selvaggina (CRS) e/o Centri di lavorazione Selvaggina (CLS) ai sensi della DGR 528/2023 e secondo le prescrizioni del Reg. (UE) 2023/594 nonché la conseguente comunicazione al Sindaco/soggetto gestore per l'eventuale loro adeguamento;
- l'erogazione del rimborso ai Comuni/soggetti gestori, per gli eventuali oneri di adeguamento del punto di raccolta, CRS e CLS, debitamente documentati, ed eventualmente, previo accordo, degli oneri di gestione (es. costi variabili, quali utenze, pulizie e disinfezioni, ecc);

**Dato atto** che restano a carico della AUSL la fornitura dei dispositivi di stoccaggio delle carcasse e il relativo smaltimento;

**Ritenuto** opportuno, al fine di ottimizzare e ridurre le procedure amministrative, per l'erogazione di incentivi economici e per le altre attività che di cui sopra, stabilire che la Azienda USL possa stipulare accordi con gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) competenti;

**Ritenuto** opportuno pubblicare sul portale istituzionale della Regione Toscana l'elenco dei territori ricompresi nelle Zone di Restrizione, così come definite dal Regolamento di esecuzione UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, al fine di garantirne la massima diffusione a tutti i soggetti interessati. Tale elenco è da ritenersi automaticamente aggiornato a seguito di ogni nuovo atto della struttura commissariale che definisca eventuali modifiche in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

**Ritenuto** opportuno pubblicare l'Allegato A al presente Atto contenente l'elenco delle Unità di Gestione (Distretti, Istituti faunistici pubblici e privati, aree protette di cui l. 394/91) incluse, anche parzialmente, nelle Zone soggette a Riduzione numerica, in cui :

- sono stabiliti gli obiettivi annuali di prelievo minimo, in linea con quanto indicato nelle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 e n. 7/2026.
- Per le attività di prelievo venatorio e controllo/contenimento faunistico di cui all'Allegato A -Sez. A1 presente Atto, non si applica quanto previsto dal punto 2.3 del Calendario Venatorio regionale 2026/2027, cioè la possibilità da parte degli ATC di riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate.
- Nelle UDG, di cui all'Allegato A -Sez. A1, dal 1 settembre 2026 al 28 febbraio 2027 è autorizzata la caccia al cinghiale in tutte le forme previste dalla Regione Toscana nel calendario venatorio; per la forma della girata si specifica che il numero minimo di partecipanti deve essere uguale o maggiore di tre, compreso il conduttore abilitato di cane limiere abilitato ENCI. La forma singola ha inizio il 20 settembre e termina il 31 dicembre.
- Il mancato raggiungimento degli obiettivi di prelievo annuali indicati per ciascuna Unità di Gestione comportano l'attivazione da parte dell'Autorità regionale dei poteri sostitutivi d'urgenza e procedere comunque con il depopolamento forzato (art. 11 bis comma 7, art. 13, della L.R. 3/1994; art. 4 comma 10 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/26).

Tale elenco è da ritenersi automaticamente aggiornato a seguito di ogni nuovo atto della struttura commissariale che definisca eventuali modifiche in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

**Ritenuto** opportuno pubblicare l'Allegato B al presente Atto con l'elenco delle attività di prelievo venatorio e controllo faunistico che possono essere attuate, in linea con quanto indicato nelle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 e n. 7/2026, nelle Zone di Restrizione o Riduzione numerica

individuare. Tale elenco è da ritenersi automaticamente aggiornato a seguito di ogni nuovo atto della struttura commissariale che definisca eventuali modifiche in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

**Ritenuto** opportuno in base a quanto previsto all'art. 34 bis della L.R. 3/94, consentire la realizzazione di centri di raccolta ai sensi della DGR 528/2023 e DGR 1185/2014 e delle relative strutture di eviscerazione, collocati in territorio rurale al fine di facilitare le operazioni di controllo sanitario, biosicurezza e tracciabilità in loco dei capi abbattuti;

**Ritenuto** opportuno, ai fini della prevenzione ed eradicazione della PSA, attivare gli interventi di controllo della specie cinghiale per motivi sanitari tramite richiesta del Gruppo Operativo Territoriale (G.O.T.) di II° livello, presieduto dalla Autorità Competente locale, istituito ai sensi della DRG n. 1519 del 18.12.2023;

**Considerato** che:

- il prelievo venatorio e le azioni di depopolamento sul cinghiale, ai sensi delle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 e n. 7/2026, possono essere attuati con le metodologie previste dai piani tecnici (compresi gli interventi in controllo faunistico, la girata e la braccata laddove consentito e nel rispetto rigoroso dei protocolli di biosicurezza);

- risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, per massimizzare l'efficacia degli interventi, abilitare al controllo faunistico di cui all'art. 37 L.R. 3/94 anche i cacciatori non residenti anagraficamente in Toscana iscritti ad un ATC toscano da almeno un anno, anche come "ulteriore ATC" e consentire l'eventuale riconoscimento dell'equipollenza di analoghi titoli abilitativi rilasciati esclusivamente da Province e Regioni ai sensi dell'art. 19 della L. 157/1992;

- risulta necessario, visti i Disciplinari nazionali ENCI per l'abilitazione dei cani limieri, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, autorizzare la detenzione di cervidi provenienti da allevamento per effettuare le prove abilitative;

- risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, nelle Zone a Restrizione, nelle zone CEV e nelle aree soggette a misure speciali di controllo per il sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna, disporre che tutti i cinghiali prelevati sia in attività venatoria che in interventi di controllo faunistico siano obbligatoriamente registrati nell'immediato tramite l'applicazione digitale della Regione Toscana, APP Tesserino venatorio digitale TOSACCIA, al fine di consentire il monitoraggio in tempo reale del target richiesto dalla Struttura Commissariale;

- risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, esclusivamente per la specie cinghiale per gli interventi in Zona di Restrizione, individuare la figura di "Soggetto Responsabile per gli interventi di contrasto alla PSA";

- risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, ampliare il personale volontario a disposizione per le attività di controllo, in deroga a quanto in proposito stabilito dal DPGR 36/R/2022, consentendo l'abilitazione al controllo sulla specie cinghiale e l'impiego nelle operazioni di controllo di cacciatori iscritti all'ATC da almeno un anno, o aventi residenza venatoria in Toscana, nonché provvedere per le aree protette di cui 394/91 e alla L.R. 30/2015 ad equiparare gli operatori abilitati al controllo degli ungulati a quelli abilitati dagli enti gestori per la gestione delle medesime specie;

- risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, applicare la deroga prevista dall'art. 4, comma 3 dell' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 rispetto ai divieti generali di cui ai commi 1 e 2, autorizzando l'utilizzo fino a cinque Aree Addestramento Cani (AAC) recintate da cinghiale per ogni Comprensorio ricadente parzialmente o totalmente in in Zona di Restrizione, esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività

d'istituto di controllo faunistico del cinghiale; tali attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza di cui agli Allegati 1 e 3 della medesima ordinanza, ivi compresi i requisiti della doppia recinzione previsti dal D.M. 28 giugno 2022;

**Precisato** altresì, che le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono adottate in esecuzione ed integrazione delle misure previste dalle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 n. 7/2026 e che potranno essere aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e degli atti normativi in materia emanati a livello nazionale e comunitario;

Acquisito in data 11/09/ 2026 con protocollo 0709103 il parere favorevole del Commissario Straordinario per PSA, relativamente ai contenuti della presente Ordinanza;

**Preso atto** che in suddetto parere si precisa: “Con specifico riferimento alla zona di riduzione numerica del cinghiale, si esprime altresì parere favorevole alla sua articolazione come rivista dalla Regione Toscana e riportata nell'Allegato A alla proposta di Ordinanza, che costituisce pertanto il riferimento territoriale per l'applicazione delle relative misure.”

Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente;

## **ORDINA**

1. che, nei territori elencati nell'allegato I Parte II (Zona di Restrizione II) e Parte III (Zona di Restrizione III) e nell'allegato 2 Parte A (Zona Infetta) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e s.m.i., comunque indicati sul portale istituzionale della Regione, vengano adottate - ad integrazione delle Ordinanze CS-PSA vigenti a cui si rimanda – le misure di seguito riportate:

a. i comuni devono affiggere all'ingresso dei centri abitati e dei paesi apposita segnaletica, predisposta dal Servizio Veterinario (di seguito SV) dell'AUSL territorialmente competente, di avviso di accesso in Zona di Restrizione per PSA;

b. deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della PSA da parte del SV dell'AUSL territorialmente competente;

c. tutti i cinghiali rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA. Le carcasse di tali animali devono essere smaltite, come materiale di categoria I, secondo il Regolamento CE 1069/2009, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza e secondo le indicazioni impartite dal SV dell'AUSL territorialmente competente. Deve essere individuato, all'interno dell'area infetta o nelle immediate vicinanze, un apposito centro di stoccaggio conforme ai requisiti del Regolamento CE 1069/2009, munito di locali/aree/attrezzature per il campionamento, per lo stoccaggio e per le procedure amministrative necessarie alla gestione di tali carcasse di cinghiale; in tale centro di stoccaggio devono essere convogliate, da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) competenti e/o tramite ditte individuate e incaricate, le carcasse degli animali morti e i capi moribondi che, in caso di necessità, devono essere abbattuti. Solo a seguito di esito favorevole degli accertamenti sanitari per PSA eseguiti dal SV dell'AUSL territorialmente competente o sotto il suo controllo, le carcasse possono essere trasportate ad impianto di smaltimento;

d. per le attività di prelievo venatorio e controllo faunistico si rimanda all'Allegato B (sezioni B1 e B2) del presente Atto e di questo facente parte integrante;

e. i GOT di II° livello di cui alla DGR 1519/2023, in conformità con gli Atti emanati dalla Struttura Commissariale, dispongono i pareri sanitari necessari e, tramite il proprio Referente, attivano gli interventi di controllo per motivazione sanitaria. L'attività di controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della legge n.157/1992 verso la specie cinghiale

deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026. Le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire secondo le priorità e le modalità indicate dal Referente GOT di II° livello di cui alla DGR 1519/2023 in coerenza con la normativa nazionale di riferimento e le indicazioni della Struttura Commissariale. La modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale deve basarsi su quanto previsto dalle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 e n. 7/2026. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalle polizie provinciali e della Città Metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla L.R. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991, a seconda della competenza territoriale, e attuate avvalendosi anche degli operatori previsti nell'Allegato B del presente Atto. Relativamente agli obiettivi di depopolamento nelle aree protette poste in Zone di Restrizione si rimanda a quanto indicato al comma 10 dell'art. 4 dell'Ordinanza CS-PSA 4/2026. Gli interventi dovranno essere eseguiti con tutte le tecniche previste dalle Ordinanze CS-PSA con l'obiettivo di massima riduzione delle popolazioni. Qualora l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale o nazionale di cui sopra sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei piani di controllo, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale;

f. gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla L.R. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991 nelle quali viga il divieto di caccia, le polizie provinciali e la polizia metropolitana, concordano a livello tecnico modalità tali da massimizzare l'efficacia delle rispettive azioni di controllo, con particolare riguardo al superamento dei limiti territoriali all'attività di prelievo lungo le zone di confine di rispettiva competenza;

g. in ogni istituto faunistico o di protezione della fauna, ricadente in zone infette o sottoposte a restrizione II e III indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, devono essere attuate azioni di controllo verso la specie cinghiale. Tali istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026;

i. i capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo, lasciandoli nella disponibilità dell'operatore volontario secondo quanto previsto nell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 e proceduralizzato nell'Allegato A dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 28.08.2024 «Disposizioni per l'uso domestico privato (autoconsumo) di carni di cinghiali abbattuti in zona di restrizione per PSA in Toscana », tale disposizioni verranno aggiornate con specifici atti emanati dal competente Settore regionale;

2. che nei Comuni elencati nell'allegato I Parte I (Zona di Restrizione I) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, comunque indicati sul portale istituzionale della Regione, vengano adottate- ad integrazione delle Ordinanze CS-PSA vigenti a cui si rimanda – le misure di seguito riportate:

a. deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della PSA da parte del SV dell'AUSL territorialmente competente;

b. tutti i cinghiali rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA. Le carcasse di tali animali devono essere smaltite, come materiale di categoria I, secondo il Regolamento CE 1069/2009, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza e secondo le indicazioni impartite dal SV dell'AUSL territorialmente competente. Deve essere individuato, all'interno dell'area infetta o nelle immediate vicinanze, un apposito centro di stoccaggio conforme ai requisiti del Regolamento CE 1069/2009, munito di locali/aree/attrezzature per il campionamento, per lo stoccaggio e per le procedure

amministrative necessarie alla gestione di tali carcasse di cinghiale; in tale centro di stoccaggio devono essere convogliate, da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) competenti e/o tramite ditte individuate e incaricate, le carcasse degli animali morti e i capi moribondi che, in caso di necessità, devono essere abbattuti. Solo a seguito di esito favorevole degli accertamenti sanitari per PSA eseguiti dal SV dell'AUSL territorialmente competente o sotto il suo controllo, le carcasse possono essere trasportate ad impianto di smaltimento;

c. per le attività di prelievo venatorio e controllo/contenimento faunistico si rimanda all'Allegato B del presente Atto;

d. i GOT di II° livello di cui alla DGR 1519/2023, in conformità con gli Atti emanati dalla Struttura Commissariale, dispongono i pareri sanitari necessari e, tramite il proprio Referente, attivano gli interventi di controllo per motivazione sanitaria. L'attività di controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della legge n.157/1992 verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026. Le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire secondo le priorità e le modalità indicate dal Referente GOT di II° livello di cui alla DGR 1519/2023 in coerenza con la normativa nazionale di riferimento e le indicazioni della Struttura Commissariale. La modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale deve basarsi su quanto previsto dalle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 e n. 7/2026. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalle polizie provinciali e della Città Metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla L.R. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991, a seconda della competenza territoriale, e sono attuate avvalendosi anche degli operatori previsti nell'Allegato B del presente Atto. Relativamente agli obiettivi di depopolamento nelle aree protette poste in Zone di Restrizione si rimanda a quanto indicato al comma 10 dell'art. 4 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026. Gli interventi dovranno essere eseguiti con tutte le tecniche previste dalle Ordinanze CS-PSA con l'obiettivo di massima riduzione delle popolazioni. Qualora l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale o nazionale di cui sopra sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei piani di controllo previsti in applicazione di quanto stabilito dalla DGR 1519/2023, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale;

e. gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla L.R. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991 nelle quali viga il divieto di caccia, le polizie provinciali e la polizia metropolitana, concordano a livello tecnico modalità tali da massimizzare l'efficacia delle rispettive azioni di controllo, con particolare riguardo al superamento dei limiti territoriali all'attività di prelievo lungo le zone di confine di rispettiva competenza; relativamente agli obiettivi di depopolamento nelle aree protette si rimanda a quanto indicato al comma 10 dell'art. 4 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026. Gli interventi dovranno essere eseguiti con tutte le tecniche previste dalle ordinanze commissariali con l'obiettivo di massima riduzione delle popolazioni;

f. in ogni istituto faunistico o di protezione della fauna, ricadente in zone infette o sottoposte a restrizione I indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, devono essere attuate azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026;

g. i capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo, lasciandoli nella disponibilità dell'operatore volontario secondo quanto previsto nell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 e proceduralizzato nell'Allegato A dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3

del 28.08.2024 «Disposizioni per l'uso domestico privato (autoconsumo) di carni di cinghiali abbattuti in zona di restrizione per PSA in Toscana », tale disposizioni verranno aggiornate con specifici atti emanati dal competente Settore regionale;

3. nei Comuni ricadenti nella Zona CEV, il cui elenco è reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it, oltre a quanto previsto dalle Ordinanze CS-PSA vigenti, per quanto riguarda gli aspetti faunistico-venatori, vengano adottate le misure di cui all'Allegato B al presente Atto, riportante l'elenco delle attività di prelievo venatorio e controllo faunistico consentite;

4. che, nelle Unità di Gestione (UDG) o in loro porzioni territoriali incluse nelle “Zone a Riduzione numerica”, di cui all'allegato A al presente Atto, oltre a quanto previsto dalle Ordinanze CS-PSA vigenti, per quanto riguarda gli aspetti faunistico-venatori, vengano adottate le misure di cui all'Allegato B al presente Atto, riportante l'elenco delle attività di prelievo venatorio e controllo faunistico consentite; relativamente agli obiettivi di depopolamento per le aree protette poste in zona di riduzione si rimanda all'Allegato A del presente atto;

5. che alle UDG ricadenti anche solo parzialmente nel buffer della Zona di Riduzione, come stabilita dagli Atti della Struttura Commissariale, si applica in tutto il territorio la gestione prevista per tale Zona, fatte salve le porzioni eventualmente ricadenti in Zona di Restrizione I, II, III o Zona CEV;

6. che i GOT abbiano il ruolo di supporto alle attività di coordinamento della struttura commissariale per le finalità di contenimento della popolazione di cinghiali e che svolgano il coordinamento territoriale delle attività, tra cui il depopolamento e garantiscano la puntuale attuazione delle Ordinanze, Note e protocolli ufficiali emanati dal Commissario Straordinario PSA;

7. di pubblicare l'Allegato A al presente Atto contenente l'elenco delle Unità di Gestione (Distretti, Istituti faunistici pubblici e privati, aree protette di cui l. 394/91) incluse, anche parzialmente, nelle Zone soggette a Riduzione numerica, in cui :

- sono stabiliti gli obiettivi annuali di prelievo minimo, in linea con quanto indicato nelle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 e n. 7/2026.
- Per le attività di prelievo venatorio e controllo/contenimento faunistico di cui all'Allegato A -Sez. A1 del presente Atto, non si applica quanto previsto dal punto 2.3 del Calendario Venatorio regionale 2026/2027, cioè la possibilità da parte degli ATC di riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate.
- Nelle UDG, di cui all'Allegato A -Sez. A1 dal 1 settembre 2026 al 28 febbraio 2027 è autorizzata la caccia al cinghiale in tutte le forme previste dalla Regione Toscana nel calendario venatorio; per la forma della girata si specifica che il numero minimo di partecipanti deve essere uguale o maggiore di tre, compreso il conduttore abilitato di cane limiere abilitato ENCI. La forma singola ha inizio il 20 settembre e termina il 31 dicembre.
- Il mancato raggiungimento degli obiettivi di prelievo annuali indicati per ciascuna Unità di Gestione comportano l'attivazione da parte dell'Autorità regionale dei poteri sostitutivi d'urgenza e procedere comunque con il depopolamento forzato (art. 11 bis comma 7, art. 13, della L.R. 3/1994; art. 4 comma 10 Ordinanza CS-PSA n. 4/26).

Tale elenco è da ritenersi automaticamente aggiornato a seguito di ogni nuovo atto della struttura commissariale che definisca eventuali modifiche in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

8. che, considerata la necessità di ampliare il personale volontario a disposizione per le attività di controllo, in deroga a quanto in proposito stabilito dal DPGR 36/R/2022, è consentita l'abilitazione al controllo sulla specie cinghiale e l'impiego nelle operazioni di controllo di cacciatori iscritti all'ATC da almeno un anno, anche come ulteriore ATC, o aventi residenza venatoria in Toscana,

nonché quelli a cui sia riconosciuta equipollenza per analoghi titoli rilasciati esclusivamente da Province e Regioni ai sensi dell'art. 19 della L. 157/1992; è altresì consentito l'utilizzo dei cacciatori indicati nelle liste per le altre UDG come da Allegato B. Nelle aree protette di cui L. 394/91 e alla L.R. 30/2015 gli operatori abilitati al controllo degli ungulati ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 sono equiparati a quelli abilitati dagli enti gestori per la gestione delle medesime specie; risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, per massimizzare l'efficacia degli interventi, abilitare al controllo faunistico di cui all'art. 37 L.R. 3/94 anche i cacciatori non residenti anagraficamente in Toscana iscritti ad un ATC toscano da almeno un anno,

9. che, per quanto riguarda le Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani recintate, oltre a capi di cinghiale già autorizzati, possono essere ivi detenuti cervidi provenienti da allevamento. In applicazione della deroga prevista dall'art. 4, comma 3 dell' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 rispetto ai divieti generali di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, è consentito l'utilizzo di un numero massimo di cinque Aree Addestramento Cani (AAC) recintate da cinghiale per ogni Comprensorio ricadente parzialmente o totalmente in Zona di Restrizione, esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività d'istituto di controllo faunistico e depopolamento del cinghiale; tali attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza di cui agli Allegati 1 e 3 della medesima Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, ivi compresi i requisiti della doppia recinzione previsti dal D.M. 28 giugno 2022;

10. che, fatto salvo quanto previsto dell' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza sia affidata alle competenti autorità locali, ovvero i SV delle AUSL, le polizie provinciali, la polizia della Città Metropolitana e gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla Legge regionale 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991, in collaborazione con le competenti forze dell'ordine;

11. che tutti i cinghiali prelevati nelle aree a restrizione in caccia e controllo siano annotati sull'apposita applicazione digitale fornita dalla Regione Toscana e che a cura dei soggetti gestori delle aree protette siano inseriti, senza ritardo, i risultati degli interventi di controllo effettuati sulla apposita sezione del Portale Regionale Toscaccia;

12. che nelle Zone a restrizione l'ATC territorialmente competente trasmetta alle rispettive Polizie Provinciali un elenco di soggetti idonei per i compiti di supervisione degli interventi effettuati ai sensi dell'art. 37) della L.R. 3/94 autorizzati con specifico NUI di carattere sanitario dalla Regione Toscana, ciascuno denominato "Soggetto Responsabile per gli interventi di contrasto alla PSA". Tali operatori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al Registro dei Cacciatori al cinghiale in forma collettiva di cui al Regolamento Regionale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 36/r/2022 art. 73);
- possesso della specifica abilitazione ex-art. 37) comma 4) L.R. 3/94;
- soggetto riconosciuto quale operatore in biosicurezza a seguito di specifica formazione ai sensi della Ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana n°5/2023 e della relativa nota prot. 523858 del 19/11/2023 della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale di Regione Toscana. La Polizia Provinciale con proprio provvedimento provvederà alla nomina di tali soggetti in numero di almeno due per ciascun comprensorio operativo con funzioni di Soggetto Responsabile fornendo le necessarie prescrizioni utili alla piena funzionalità del servizio;

13. che, in quanto riferiti ad attività di sanità pubblica veterinaria, siano in capo alle AUSL territorialmente competenti e siano oggetto di rendicontazione anche ai fini della compartecipazione comunitaria prevista, i costi sostenuti per:

- il campionamento, lo stoccaggio e le procedure amministrative necessarie alla gestione delle carcasse di cinghiale o di capi moribondi abbattuti nelle Zone di Restrizione;
- la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti dagli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nelle Zone di Restrizione;
- le azioni di ricerca delle carcasse di cinghiale, l'erogazione di incentivi economici per l'abbattimento di cinghiali nelle Zone di Restrizione PSA ed aree limitrofe, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria;
- la traslocazione di mezzi e strutture per l'attuazione del depopolamento previsto nelle Zone di Restrizione dalle Ordinanze CS-PSA vigenti;

14. che, al fine di facilitare le procedure di raccolta e smaltimento delle carcasse di cinghiali rinvenuti nei territori relativi alle Zone di Restrizione di tipo I, II e [III](#) per PSA, nel sub-cluster definito dall'Ordinanza CS-PSA 7/2026, [nelle zone a riduzione e le altre zone indenni](#), il Gruppo Operativo Territoriale (GOT) di II° livello individui all'interno della suddetta zona uno o più punti di raccolta che devono essere appositamente designati dal Sindaco competente. L'AUSL stabilisce i requisiti necessari per i punti di raccolta individuati, secondo quanto previsto dall'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, che saranno comunicati al Sindaco/soggetto gestore per l'adeguamento. L'AUSL rimborsa ai Comuni/soggetti gestori gli oneri di adeguamento debitamente documentati ed eventualmente, previo accordo, gli oneri di gestione (es. costi variabili, quali utenze, pulizie e disinfezioni, ecc). Restano a carico della AUSL la fornitura dei dispositivi di stoccaggio delle carcasse e il relativo smaltimento;

15. che, al fine di valorizzare la corretta gestione delle carni di suini selvatici abbattuti durante le attività di depopolamento nelle Zone di restrizione, [riduzione e le altre zone indenni](#), il GOT di II° livello individua all'interno delle suddette zone uno o più CRS e/o CLS che devono essere appositamente designati. L'AUSL stabilisce i requisiti necessari del punto di raccolta individuato, secondo quanto previsto dall' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che saranno comunicati al Sindaco/soggetto gestore per l'adeguamento. A seguito della preventiva valutazione di congruità e tenuto conto delle risorse economiche disponibili, l'AUSL rimborsa ai Comuni/soggetti gestori gli oneri di adeguamento debitamente documentati. Il rimborso può essere erogato, in funzione delle contingenze economiche determinate dal mutamento del quadro epidemiologico, anche a titolo di compartecipazione degli oneri sostenuti;

16. che, al fine di ottimizzare e ridurre le procedure amministrative per l'erogazione di incentivi economici e per le altre attività di cui al punto 13, di stabilire che l'AUSL stipuli accordi con gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) competenti;

17. che siano rafforzate le operazioni, da parte delle competenti autorità, su tutto il territorio della Regione, finalizzate al corretto smaltimento dei rifiuti mediante operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare raccolta nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree verdi e alle piazzole di sosta delle strade e autostrade prevedendo anche lo svuotamento dei cestini con adeguata frequenza;

18. di vietare l'eviscerazione in loco dei cinghiali abbattuti nella Zona di Riduzione;
19. che su tutto il territorio regionale non incluso nelle zone di cui ai punti precedenti:
- le attività di controllo da parte della Polizia provinciale e della Città Metropolitana siano intensificate anche avvalendosi degli operatori previsti nella DGR 1519/2023 nonché da personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dalle stesse Polizie di riferimento;
- nelle aree naturali protette regionali di cui alla Legge regionale 30/2015 nonché nelle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991 e nei siti della rete Natura 2000, gli interventi di controllo del cinghiale, al fine di massimizzarne l'efficacia, possano essere attuati, oltre

che in forma selettiva, anche con l'utilizzo della girata con l'impiego, da parte di un conduttore abilitato, di un cane limiere abilitato e un numero di operatori non superiore a 30;

- e) nelle aree naturali protette regionali di cui alla Legge regionale 30/2015 nonché nelle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991 a cura dei rispettivi soggetti gestori, siano inseriti senza ritardo i risultati degli interventi di controllo effettuati sulla apposita sezione del Portale Regionale Toscaccia;
- f) nei siti della rete Natura 2000 che non siano compresi in aree a divieto di caccia, gli interventi di prelievo venatorio sul cinghiale possono essere attuati anche in forma collettiva;
- g) ove l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale o nazionale e dei siti della rete Natura 2000 sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei piani annuali di controllo del cinghiale, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale;
- h) i capi abbattuti in controllo sono destinati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

20. che i GOT possano avvalersi anche di altre figure professionali, oltre a quelle definite nell'Ordinanza n. 3/2025, per implementare l'efficacia e la verifica delle azioni affidategli.

21. che, l'adeguamento alle disposizioni emanate dal Commissario Straordinario alla PSA degli Allegati A e B al presente Atto, viene disposto con provvedimento condiviso del Responsabile del Settore Sanità animale, Sicurezza Alimentare e Salute dell'Ecosistema e del Responsabile Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi Locali di Azione della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne della Regione Toscana;

22. che, gli obiettivi di depopolamento indicati dalla presente Ordinanza e nella DGR 1519/2023 si applicano ai sensi dell'art. 4 comma 17 dell' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 anche nelle aree percorse da incendi ove sia ravvisata la presenza della specie cinghiale, in tutto il territorio regionale, in deroga all'art. 10 della L. 21.11.2000 n. 353;

23. che i Servizi Veterinari delle AUSL garantiscano il personale veterinario per l'erogazione dei corsi di biosicurezza di cui all'allegato 1 dell' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 e successive modificazioni, da attuarsi anche per le zone indenni.

## **DA ATTO**

che i maggiori costi derivanti al S.S.R. dall'attuazione delle azioni di cui al punto 13,14 e 15 del dispositivo, la cui esatta quantificazione sarà legata all'evoluzione della situazione epidemiologica, ma che si ritiene di poter stimare in circa euro 1.000.000,00, trovano copertura:

- per euro 800.000,00 nelle risorse stanziato sul capitolo n. 24136 - Interventi istituzionali in sanità – (competenza pura) - del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026;
- per euro 200.000,00 nelle risorse stanziato sul capitolo n. 24361 – Interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale del SSR – (competenza pura) - del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026; che l'attribuzione e l'erogazione delle risorse di cui sopra a favore delle AUSL territorialmente competenti sarà disposta con successivi atti dalla Direzione Sanità, welfare e coesione sociale;

## **DISPONE**

- la presente Ordinanza sostituisce l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025 "Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana" e con parere positivo del Commissario Straordinario alla PSA del 02.09.2025 e l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 28 gennaio 2026 "Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana." con parere positivo del Commissario Straordinario alla PSA del 26.01.2026;
- la pubblicazione integrale del presente Atto, unitamente agli Allegati A e B parte integrante e sostanziale del provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT);
- le misure previste dalla presente ordinanza trovano applicazione dalle ore 00:00 del giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURT e rimangano in vigore in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e della normativa statale o europea;
- è fatto obbligo di osservare tali misure, fatta salva l'applicazione, in caso di inosservanza, delle sanzioni di cui all'art. 650 del Codice penale.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO A  
Allegato A SEZIONE A1 “AREE CACCIABILI”

| COD_UDG   | COMPR | NOME                             | AREA UDG (ha) | VOC_CING               | PIANO PRELIEVO 2026-27 |
|-----------|-------|----------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| AAV_FI_08 | FI04  | I LEONI IL MONTE                 | 574           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 35                     |
| AAV_FI_11 | FI04  | LE MASCHERE                      | 118           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 24                     |
| AAV_FI_13 | FI04  | IL MACETO ROVIGNALE              | 455           | AREA NON VOCATA        | 39                     |
| AAV_FI_18 | FI04  | POGGIO AI SEGUGI                 | 755           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 30                     |
| AAV_FI_20 | FI04  | MASSETO                          | 265           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 14                     |
| AAV_FI_21 | FI04  | PANZANO                          | 490           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 26                     |
| AAV_FI_24 | FI04  | BRENZONE                         | 217           | AREA VOCATA            | 10                     |
| AAV_FI_26 | FI04  | IL PERO                          | 118           | AREA VOCATA            | 11                     |
| AAV_FI_28 | FI04  | CASTELLO DEL TREBBIO             | 186           | AREA VOCATA            | 17                     |
| AFV_FI_03 | FI04  | BIVIGLIANO                       | 660           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 50                     |
| AFV_FI_05 | FI04  | CAFAGGIOLO                       | 763           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 75                     |
| AFV_FI_13 | FI04  | I CINI                           | 408           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 38                     |
| AFV_FI_18 | FI04  | LA CASA E IL CORNIOLO            | 481           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 17                     |
| AFV_FI_19 | FI04  | LA DOGANA                        | 441           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 32                     |
| AFV_FI_22 | FI04  | LA TRAVERSA                      | 523           | AREA VOCATA            | 27                     |
| AFV_FI_23 | FI04  | LE FONTI                         | 447           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 56                     |
| AFV_FI_32 | FI04  | PANNA                            | 697           | AREA VOCATA            | 80                     |
| AFV_FI_40 | FI04  | SCHIFANOIA                       | 634           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 17                     |
| AFV_FI_41 | FI04  | TAGLIAFERRO                      | 525           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 53                     |
| AFV_FI_42 | FI04  | VAGLIA                           | 929           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 93                     |
| AFV_FI_43 | FI04  | VALDASTRA SASSOLO                | 527           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 27                     |
| AFV_FI_47 | FI04  | VOLMIANO                         | 427           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 51                     |
| AFV_FI_48 | FI04  | LA MARTINA                       | 432           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 23                     |
| AFV_FI_54 | FI04  | IL PASSEGGERE                    | 433           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 23                     |
| AFV_PO_02 | FI04  | ARTIMINO                         | 482           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 104                    |
| DGC_FI_09 | FI04  | FIRENZUOLA AV                    | 17981         | AREA VOCATA            | 371                    |
| DGC_FI_10 | FI04  | SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE AV | 5065          | AREA VOCATA            | 425                    |
| DGC_FI_11 | FI04  | BARBERINO DI MUGELLO AV          | 7247          | AREA VOCATA            | 218                    |
| DGC_FI_12 | FI04  | PONTASSIEVE AV                   | 5019          | AREA VOCATA            | 417                    |
| DGC_FI_13 | FI04  | BORGIO SAN LORENZO AV            | 6677          | AREA VOCATA            | 321                    |
| DGC_FI_14 | FI04  | CALENZANO AV                     | 5012          | AREA VOCATA            | 279                    |
| DGC_FI_15 | FI04  | FIESOLE AV                       | 1418          | AREA VOCATA            | 182                    |
| DGC_FI_16 | FI04  | VAGLIA AV                        | 3002          | AREA VOCATA            | 303                    |
| DGC_FI_17 | FI04  | SESTO FIORENTINO AV              | 1453          | AREA VOCATA            | 128                    |
| DGC_FI_19 | FI04  | SCARPERIA ANV                    | 2443          | AREA NON VOCATA        | 38                     |
| DGC_FI_20 | FI04  | BARBERINO DI MUGELLO ANV         | 1675          | AREA NON VOCATA        | 192                    |
| DGC_FI_21 | FI04  | PONTASSIEVE ANV                  | 4169          | AREA NON VOCATA        | 201                    |
| DGC_FI_22 | FI04  | MONTEGIOVI ANV                   | 2706          | AREA NON VOCATA        | 116                    |
| DGC_FI_23 | FI04  | CALENZANO ANV                    | 1657          | AREA NON VOCATA        | 125                    |
| DGC_FI_24 | FI04  | CAMPI-SIGNA ANV                  | 3477          | AREA NON VOCATA        | 17                     |
| DGC_FI_26 | FI04  | VAGLIA-SESTO ANV                 | 1919          | AREA NON VOCATA        | 41                     |
| DGC_FI_30 | FI04  | VICCHIO-BORGIO ANV               | 5026          | AREA NON VOCATA        | 122                    |
| DGC_FI_31 | FI04  | FIRENZUOLA ANV                   | 3477          | AREA NON VOCATA        | 57                     |
| DGC_PO_06 | FI04  | CARMIGNANO AV                    | 861           | AREA VOCATA            | 119                    |
| DGC_PO_07 | FI04  | POGGIO A CAIANO ANV              | 533           | AREA NON VOCATA        | 29                     |
| DGC_PO_10 | FI04  | CARMIGNANO ANV                   | 2017          | AREA NON VOCATA        | 219                    |
| ZRV_FI_01 | FI04  | BARCO RIFREDO                    | 1044          | AREA VOCATA            | 50                     |
| ZRV_FI_02 | FI04  | BORGIO SAN LORENZO               | 498           | AREA NON VOCATA        | 26                     |
| ZRV_FI_04 | FI04  | BOVECCHIO                        | 57            | AREA NON VOCATA        | 6                      |
| ZRV_FI_05 | FI04  | CAFAGGIO                         | 409           | AREA NON VOCATA        | 21                     |
| ZRV_FI_18 | FI04  | FILIGARE                         | 200           | AREA NON VOCATA        | 10                     |
| ZRV_FI_22 | FI04  | IL COLLE                         | 36            | AREA NON VOCATA        | 2                      |
| ZRV_FI_24 | FI04  | LA MARINA                        | 258           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 14                     |
| ZRV_FI_26 | FI04  | LAGO I SECCHI                    | 8             | AREA NON VOCATA        | 1                      |
| ZRV_FI_28 | FI04  | LE MOZZETE                       | 230           | AREA NON VOCATA        | 11                     |
| ZRV_FI_29 | FI04  | LE SELVE                         | 166           | AREA NON VOCATA        | 9                      |
| ZRV_FI_39 | FI04  | PIETRAMALA                       | 87            | AREA NON VOCATA        | 5                      |
| ZRV_FI_42 | FI04  | POGGIO ALLA POSTA                | 154           | AREA NON VOCATA        | 8                      |
| ZRV_FI_43 | FI04  | POGGIO PARADISO                  | 55            | AREA NON VOCATA        | 5                      |
| ZRV_FI_45 | FI04  | PRATOLINO                        | 84            | AREA NON VOCATA        | 5                      |
| ZRV_FI_47 | FI04  | S. DONATO                        | 42            | AREA VOCATA            | 15                     |
| ZRV_FI_51 | FI04  | S.GAVINO                         | 127           | AREA NON VOCATA        | 8                      |
| ZRV_FI_56 | FI04  | STARNIANO                        | 280           | AREA VOCATA            | 57                     |
| ZRV_FI_57 | FI04  | TEMERAO                          | 30            | AREA NON VOCATA        | 3                      |
| ZRV_FI_59 | FI04  | TRAVALLE                         | 138           | AREA NON VOCATA        | 23                     |
| ZRV_FI_80 | FI04  | PIANA FIORENTINA                 | 437           | AREA NON VOCATA        | 3                      |
| ZRV_PO_08 | FI04  | SCALDAGRILLO                     | 7             | AREA NON VOCATA        | 1                      |
| AAV_FI_04 | FI05  | CASTELFALFI                      | 585           | AREA NON VOCATA        | 54                     |
| AAV_FI_12 | FI05  | LE MURA                          | 266           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 20                     |
| AAV_FI_17 | FI05  | PIAGGIA                          | 364           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 44                     |
| AAV_FI_29 | FI05  | MONTANINE CASALI                 | 135           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 18                     |
| AAV_FI_33 | FI05  | CAVAGLIONE                       | 40            | AREA VOCATA            | 2                      |
| AFV_FI_02 | FI05  | BARBIALLA                        | 1773          | AREA VOCATA/NON VOCATA | 126                    |
| AFV_FI_08 | FI05  | COIANO                           | 962           | AREA VOCATA NON VOCATA | 105                    |
| AFV_FI_09 | FI05  | CORTINA FALAGIANA                | 446           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 75                     |
| AFV_FI_12 | FI05  | GRICCIANO                        | 447           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 39                     |
| AFV_FI_24 | FI05  | LORO MARTIGNANA                  | 769           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 81                     |
| AFV_FI_25 | FI05  | MELETO CANNETO                   | 225           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 13                     |
| AFV_FI_30 | FI05  | OLIVETO                          | 763           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 95                     |
| AFV_FI_33 | FI05  | PATERNO                          | 480           | AREA NON VOCATA        | 28                     |
| AFV_FI_35 | FI05  | PILLO                            | 570           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 29                     |
| AFV_FI_39 | FI05  | SANT'ANTONIO                     | 573           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 27                     |
| AFV_FI_44 | FI05  | VICCHIO GIGLIOLA                 | 464           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 84                     |
| AFV_FI_50 | FI05  | CERRETO GUIDI                    | 673           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 44                     |

## UDG ZONA Riduz\_caccia e contro

|           |      |                                 |       |                        |      |
|-----------|------|---------------------------------|-------|------------------------|------|
| AFV_FI_52 | FI05 | ARTIMINO                        | 195   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 32   |
| DGC_FI_38 | FI05 | SCANDICCI AV                    | 2750  | AREA VOCATA            | 308  |
| DGC_FI_40 | FI05 | MONTALBANO AV                   | 2250  | AREA VOCATA            | 300  |
| DGC_FI_41 | FI05 | MONTAIONE GAMBASSI AV           | 7331  | AREA VOCATA            | 362  |
| DGC_FI_43 | FI05 | VALDELSA ANV                    | 30517 | AREA NON VOCATA        | 1754 |
| DGC_FI_44 | FI05 | MONTALBANO ANV                  | 13494 | AREA NON VOCATA        | 171  |
| ZRV_FI_14 | FI05 | COLLERAMOLE                     | 134   | AREA NON VOCATA        | 5    |
| ZRV_FI_19 | FI05 | FOGNETO CATIGNANO               | 617   | AREA NON VOCATA        | 24   |
| ZRV_FI_36 | FI05 | ORMICELLO                       | 185   | AREA NON VOCATA        | 5    |
| ZRV_FI_48 | FI05 | S. LORENZO A COLLINE            | 79    | AREA NON VOCATA        | 9    |
| ZRV_FI_58 | FI05 | TERRA BIANCA                    | 394   | AREA NON VOCATA        | 24   |
| ZRV_FI_61 | FI05 | VALLONE LAMA                    | 152   | AREA NON VOCATA        | 20   |
| ZRV_FI_66 | FI05 | SPEDALETTO CHIESANUOVA          | 490   | AREA NON VOCATA        | 50   |
| ZRV_FI_68 | FI05 | MONTEPALDI                      | 529   | AREA NON VOCATA        | 63   |
| ZRV_FI_69 | FI05 | LUCIGNANO                       | 374   | AREA NON VOCATA        | 9    |
| ZRV_FI_71 | FI05 | UGOLINO                         | 532   | AREA NON VOCATA        | 50   |
| ZRV_FI_72 | FI05 | GRANAIOLO                       | 956   | AREA NON VOCATA        | 23   |
| ZRV_FI_73 | FI05 | PARETAIO                        | 214   | AREA NON VOCATA        | 20   |
| ZRV_FI_74 | FI05 | I COLLI                         | 894   | AREA NON VOCATA        | 41   |
| ZRV_FI_75 | FI05 | GUGNANI                         | 461   | AREA NON VOCATA        | 30   |
| ZRV_FI_77 | FI05 | S. MINIATO A QUINTOLLE          | 602   | AREA NON VOCATA        | 59   |
| ZRV_FI_79 | FI05 | SPAZZAVENTO                     | 16    | AREA VOCATA            | 2    |
| ZRV_FI_81 | FI05 | RINALDI CASTELPULCI SAN MARTINO | 458   | AREA NON VOCATA        | 48   |
| AAV_LI_01 | LI09 | INSUESE                         | 309   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 3    |
| AAV_LI_03 | LI09 | LE ARCADE                       | 422   | AREA VOCATA            | 47   |
| AAV_LI_04 | LI09 | POGGIOLITONE                    | 518   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 6    |
| AAV_LI_06 | LI09 | VALLELUNGA 2                    | 333   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 14   |
| DGC_LI_07 | LI09 | COLLINE LIVORNESI ANV           | 12266 | AREA NON VOCATA        | 80   |
| ZRV_LI_03 | LI09 | CROCINO                         | 192   | AREA NON VOCATA        | 2    |
| ZRV_LI_12 | LI09 | LE PORCARECCE                   | 87    | AREA NON VOCATA        | 5    |
| ZRV_LI_14 | LI09 | PARRANA S.G.                    | 20    | AREA NON VOCATA        | 1    |
| ZRV_LI_26 | LI09 | VICARELLO                       | 548   | AREA NON VOCATA        | 6    |
| ZRV_LI_29 | LI09 | GUASTICCE                       | 374   | AREA NON VOCATA        | 4    |
| ZRV_LI_37 | LI09 | CASTEL'ANSELMO                  | 559   | AREA NON VOCATA        | 6    |
| AAV_PI_03 | PI14 | FAUGLIA TRIPALLE                | 467   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 6    |
| AAV_PI_10 | PI14 | SAN CARLO                       | 293   | AREA NON VOCATA        | 4    |
| AFV_PI_02 | PI14 | BADIA DI MORRONA                | 492   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 7    |
| AFV_PI_03 | PI14 | CAMUGLIANO                      | 622   | AREA NON VOCATA        | 9    |
| AFV_PI_06 | PI14 | GELLO MATTACCINO                | 499   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 7    |
| AFV_PI_14 | PI14 | PAGLIANA                        | 485   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 7    |
| AFV_PI_17 | PI14 | PIEVE A PITTI                   | 549   | AREA NON VOCATA        | 20   |
| AFV_PI_26 | PI14 | CENAIA LAVAIAANO                | 665   | AREA NON VOCATA        | 9    |
| DGC_PI_01 | PI14 | CASCIANA TERME AV               | 1060  | AREA VOCATA            | 29   |
| DGC_PI_05 | PI14 | CRESPINA LARI FAUGLIA AV        | 3087  | AREA VOCATA            | 192  |
| DGC_PI_28 | PI14 | 4 02 ANV                        | 9243  | AREA NON VOCATA        | 126  |
| DGC_PI_30 | PI14 | 4 04 ANV                        | 9266  | AREA NON VOCATA        | 27   |
| DGC_PI_31 | PI14 | 4 05 ANV                        | 9847  | AREA NON VOCATA        | 53   |
| DGC_PI_34 | PI14 | 4 08 ANV                        | 9749  | AREA NON VOCATA        | 133  |
| ZRV_PI_06 | PI14 | CHIANNI                         | 372   | AREA NON VOCATA        | 5    |
| ZRV_PI_07 | PI14 | ECINA                           | 169   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 2    |
| ZRV_PI_09 | PI14 | GELLO                           | 326   | AREA NON VOCATA        | 4    |
| ZRV_PI_13 | PI14 | IL NESPOLO                      | 176   | AREA NON VOCATA        | 3    |
| ZRV_PI_18 | PI14 | LATIGNANO                       | 270   | AREA NON VOCATA        | 4    |
| ZRV_PI_20 | PI14 | LE CAPANNACCE                   | 8     | AREA NON VOCATA        | 1    |
| ZRV_PI_21 | PI14 | LE COLLINE                      | 233   | AREA NON VOCATA        | 3    |
| ZRV_PI_22 | PI14 | LE VALLI                        | 153   | AREA NON VOCATA        | 2    |
| ZRV_PI_23 | PI14 | LUCIANA                         | 493   | AREA NON VOCATA        | 7    |
| ZRV_PI_25 | PI14 | MASSERIA                        | 89    | AREA NON VOCATA        | 1    |
| ZRV_PI_42 | PI14 | VALTRIANO                       | 183   | AREA NON VOCATA        | 3    |
| AAV_PI_12 | PI15 | COLLEOLI                        | 204   | AREA VOCATA            | 7    |
| AAV_PI_13 | PI15 | LA CAVA                         | 377   | AREA NON VOCATA        | 14   |
| AAV_PI_14 | PI15 | LA CERBANA                      | 155   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 6    |
| AAV_PI_16 | PI15 | MONTEFOSCOLI                    | 249   | AREA NON VOCATA        | 15   |
| AAV_PI_17 | PI15 | MONTI                           | 280   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 10   |
| AAV_PI_19 | PI15 | SAN MICHELE                     | 349   | AREA VOCATA            | 13   |
| AAV_PI_22 | PI15 | VILLA SALETTA                   | 414   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 15   |
| AAV_PI_24 | PI15 | CAVAGLIONE                      | 175   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 6    |
| AFV_PI_07 | PI15 | GHIZZANO                        | 712   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 50   |
| AFV_PI_08 | PI15 | IL ROGGLIO                      | 483   | AREA NON VOCATA        | 17   |
| AFV_PI_10 | PI15 | MELETO CANNETO                  | 685   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 38   |
| AFV_PI_13 | PI15 | MONTELOPIO                      | 412   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 18   |
| AFV_PI_15 | PI15 | PECCIOLI                        | 659   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 35   |
| AFV_PI_16 | PI15 | PELAGACCIO                      | 427   | AREA NON VOCATA        | 15   |
| AFV_PI_19 | PI15 | PRATELLO                        | 455   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 16   |
| AFV_PI_24 | PI15 | USIGLIANO                       | 427   | AREA VOCATA            | 41   |
| AFV_PI_27 | PI15 | BARBIALLA                       | 117   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 4    |
| AFV_PI_29 | PI15 | COIANO                          | 32    | AREA VOCATA NON VOCATA | 1    |
| DGC_PI_19 | PI15 | PALAIA 1 AV                     | 2776  | AREA VOCATA            | 174  |
| DGC_PI_20 | PI15 | PALAIA 2 AV                     | 6428  | AREA VOCATA            | 447  |
| DGC_PI_36 | PI15 | 5 02 ANV                        | 11306 | AREA NON VOCATA        | 38   |
| DGC_PI_37 | PI15 | 5 03 ANV                        | 3722  | AREA NON VOCATA        | 134  |
| ZRV_PI_31 | PI15 | PECCIOLI                        | 96    | AREA NON VOCATA        | 3    |
| ZRV_PI_34 | PI15 | PONTEDERA                       | 379   | AREA NON VOCATA        | 14   |
| ZRV_PI_47 | PI15 | PONTE A ELSA                    | 43    | AREA NON VOCATA        | 2    |
| ZRV_PI_48 | PI15 | LA SERRA                        | 147   | AREA NON VOCATA        | 5    |

**Allegato A SEZIONE A2 “AREE NON CACCIABILI”**

| COD_UDG   | COMPR | NOME                                                       | AREA UDG (ha) | VOC_CING               | PIANO PRELIEVO 2026-27 |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| AAC_FI_04 | FI04  | CAMAGGIORE                                                 | 24            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |
| AAC_FI_10 | FI04  | CASANUOVA                                                  | 17            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |
| AAC_FI_17 | FI04  | CUPO                                                       | 106           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 6                      |
| AAC_FI_18 | FI04  | GUALDO                                                     | 63            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 3                      |
| AAC_FI_19 | FI04  | I CONFIENTI                                                | 239           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 12                     |
| AAC_FI_24 | FI04  | IL CAPITANO                                                | 23            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |
| AAC_FI_27 | FI04  | IL FORNO                                                   | 162           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 8                      |
| AAC_FI_30 | FI04  | LE FONTI                                                   | 18            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |
| AAC_FI_33 | FI04  | LE VALLI                                                   | 4             | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |
| AAC_FI_37 | FI04  | MONTEPOLI                                                  | 13            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |
| AAC_FI_60 | FI04  | VALLE                                                      | 1             | AREA VOCATA/NON VOCATA | 0                      |
| AAC_FI_61 | FI04  | BORDIGNANO                                                 | 60            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 3                      |
| AAC_FI_62 | FI04  | CASTRO SAN MARTINO                                         | 1             | AREA VOCATA/NON VOCATA | 0                      |
| AAC_FI_63 | FI04  | LE SERRE                                                   | 50            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 2                      |
| ZDP_FI_05 | FI04  | CORRIDOIO EST PIANA FIORENTINA                             | 1308          | AREA VOCATA/NON VOCATA | 68                     |
| ZDP_FI_14 | FI04  | GABBIANELLO                                                | 176           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 9                      |
| ZDP_FI_15 | FI04  | I RENAI                                                    | 225           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 12                     |
| ZDP_FI_16 | FI04  | LA ROCCHETTA                                               | 49            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 3                      |
| ZDP_FI_17 | FI04  | LUNGARNO ROSANO                                            | 849           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 44                     |
| ZDP_FI_21 | FI04  | PIANTAMALANNI                                              | 29            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 2                      |
| ZDP_FI_29 | FI04  | VALLE DEL MUGNONE M. CECERI VINCIGLIATA                    | 1007          | AREA VOCATA/NON VOCATA | 53                     |
| ZDP_PO_01 | FI04  | BOGAIA                                                     | 134           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 7                      |
| ZRC_FI_04 | FI04  | COLLINA                                                    | 522           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 27                     |
| ZRC_FI_06 | FI04  | CORNOCCHIO MONTI                                           | 1133          | AREA VOCATA/NON VOCATA | 59                     |
| ZRC_FI_25 | FI04  | SETTEMERLI                                                 | 922           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 48                     |
| ODP_FI_01 | FI04  | BELVEDERE                                                  | 623           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 33                     |
| ODP_FI_02 | FI04  | COMPLESSO DEMANIALE GIOGO CASAGLIA                         | 3886          | AREA VOCATA/NON VOCATA | 203                    |
| ODP_FI_03 | FI04  | MONTESENARIO                                               | 134           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 7                      |
| ODP_FI_04 | FI04  | VILLA DEMIDOFF                                             | 156           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 8                      |
| FCH_PO_07 | FI04  | VILLA VITTORIA                                             | 5             | AREA VOCATA/NON VOCATA | 0                      |
| AAC_FI_20 | FI05  | I FONTINI                                                  | 7             | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |
| AAC_FI_40 | FI05  | PALINA                                                     | 2             | AREA VOCATA/NON VOCATA | 0                      |
| AAC_FI_43 | FI05  | PIOVOLA                                                    | 3             | AREA VOCATA/NON VOCATA | 0                      |
| AAC_FI_45 | FI05  | POGGIO CAPPONI                                             | 334           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 20                     |
| ZDP_FI_03 | FI05  | CASSE DI ESPANSIONE DI VILLA CASTELLETTI                   | 34            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 2                      |
| ZDP_FI_06 | FI05  | FIBBIANA CORTENUOVA                                        | 819           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 48                     |
| ZDP_FI_07 | FI05  | FIRENZE                                                    | 9513          | AREA VOCATA/NON VOCATA | 557                    |
| ZDP_FI_08 | FI05  | FIUME ELSA                                                 | 125           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 7                      |
| ZDP_FI_09 | FI05  | FONDO CHIUSO CICO MENDEZ                                   | 33            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 2                      |
| ZDP_FI_10 | FI05  | FONTANELLA                                                 | 41            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 2                      |
| ZDP_FI_18 | FI05  | MARCIGNANA                                                 | 869           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 51                     |
| ZDP_FI_24 | FI05  | SAN VITO                                                   | 107           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 6                      |
| ZDP_FI_30 | FI05  | ASTA ARNO                                                  | 920           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 54                     |
| ZRC_FI_02 | FI05  | BRACCIATICA                                                | 705           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 41                     |
| ZRC_FI_03 | FI05  | CASTAGNETO                                                 | 676           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 40                     |
| ZRC_FI_11 | FI05  | LE MANDRIE                                                 | 457           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 28                     |
| ZRC_FI_13 | FI05  | MONTELLORI VAL BUGIANA                                     | 363           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 21                     |
| ZRC_FI_17 | FI05  | PETROIO                                                    | 1262          | AREA VOCATA/NON VOCATA | 74                     |
| ZRC_FI_24 | FI05  | SAMMONTANA MONTEVAGO                                       | 715           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 42                     |
| ZRC_FI_29 | FI05  | TINAIA                                                     | 352           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 21                     |
| ZRC_FI_30 | FI05  | TORRI                                                      | 861           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 50                     |
| AAC_LI_06 | LI09  | LA CERRETA                                                 | 8             | AREA VOCATA/NON VOCATA | 0                      |
| ZDP_LI_01 | LI09  | BISCOTTINO                                                 | 58            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |
| ZDP_LI_06 | LI09  | OASI LA CONTESSA                                           | 72            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |
| ZDP_LI_09 | LI09  | PRATINI CONTESSA                                           | 42            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |
| FCH_LI_82 | LI09  | RAMINGHI                                                   | 44            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |
| FCH_LI_90 | LI09  | TRAXLER                                                    | 22            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |
| RR_LI_02  | LI09  | OASI DELLA CONTESSA                                        | 89            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |
| RR_LI_03  | LI09  | MONTI LIVORNESI                                            | 3079          | AREA VOCATA/NON VOCATA | 34                     |
| AAC_PI_01 | PI14  | ACCIAIOLO                                                  | 4             | AREA VOCATA/NON VOCATA | 0                      |
| AAC_PI_12 | PI14  | CASCIANA T. - PIETRE ROSSE                                 | 13            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |
| AAC_PI_24 | PI14  | IL SOLENGO                                                 | 5             | AREA VOCATA/NON VOCATA | 0                      |
| AAC_PI_28 | PI14  | LA ROSA                                                    | 246           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 3                      |
| AAC_PI_29 | PI14  | LA TAVOLA                                                  | 8             | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |
| AAC_PI_30 | PI14  | LA VALLE                                                   | 3             | AREA VOCATA/NON VOCATA | 0                      |
| AAC_PI_37 | PI14  | PODERE CAMONE                                              | 13            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |
| AAC_PI_39 | PI14  | POZZAVILLA                                                 | 26            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |
| AAC_PI_41 | PI14  | S. ANDREA                                                  | 10            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |
| ZRC_PI_04 | PI14  | CALCINAIA                                                  | 622           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 9                      |
| ZRC_PI_05 | PI14  | CAPANNOLI TERRICCIOLA                                      | 953           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 13                     |
| ZRC_PI_07 | PI14  | CASCIANA TERME                                             | 382           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 5                      |
| ZRC_PI_09 | PI14  | IL POGGIONE                                                | 536           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 7                      |
| ZRC_PI_10 | PI14  | LE RENE                                                    | 1146          | AREA VOCATA/NON VOCATA | 15                     |
| ZRC_PI_11 | PI14  | LORENZANA                                                  | 470           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 6                      |
| ZRC_PI_13 | PI14  | NAVACCHIO                                                  | 1383          | AREA VOCATA/NON VOCATA | 19                     |
| ZRC_PI_14 | PI14  | ORCIANO                                                    | 594           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 8                      |
| ZRC_PI_18 | PI14  | TERRA ROSSA                                                | 395           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 5                      |
| ODP_PI_03 | PI14  | I POGGINI                                                  | 241           | AREA VOCATA/NON VOCATA | 3                      |
| FCH_PI_08 | PI14  | MARCONCINI NINO ERALDO                                     | 11            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |
| FCH_PI_16 | PI14  | SANDAKOV ANDREY - SANDAKOVA MARIA                          | 5             | AREA VOCATA/NON VOCATA | 0                      |
| FCH_PI_21 | PI14  | MUCELLI SILVIO                                             | 1             | AREA VOCATA/NON VOCATA | 0                      |
| FCH_PI_24 | PI14  | AAV FAUGLIA TRIPALLE                                       | 26            | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |
| PAR_PI_01 | PI14  | PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE E MASSACIUCCOLI | 23144         | AREA VOCATA/NON VOCATA | 317                    |
| AAC_PI_16 | PI15  | COLDILEGNO                                                 | 4             | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1                      |

UDG ZONA Riduz\_caccia e contro

|           |      |                                                      |      |                        |    |
|-----------|------|------------------------------------------------------|------|------------------------|----|
| AAC_PI_18 | PI15 | GLI SCOPAI                                           | 14   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1  |
| AAC_PI_19 | PI15 | I BASSI CON SPARO                                    | 4    | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1  |
| AAC_PI_20 | PI15 | I BASSI SENZA SPARO                                  | 3    | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1  |
| AAC_PI_22 | PI15 | IL BERCINO                                           | 2    | AREA VOCATA/NON VOCATA | 0  |
| AAC_PI_45 | PI15 | SAN VINCENZO                                         | 150  | AREA VOCATA/NON VOCATA | 5  |
| AAC_PI_47 | PI15 | I CASOTTI                                            | 1    | AREA VOCATA/NON VOCATA | 0  |
| ZRC_PI_19 | PI15 | VARRAMISTA                                           | 1254 | AREA VOCATA/NON VOCATA | 45 |
| FCH_PI_05 | PI15 | POGGIO AI PLATANI SOCIET AGRICOLA DI SAVIANO<br>CHIA | 25   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1  |
| FCH_PI_06 | PI15 | SOC. AGRICOLA BARBIALLA S.R.L.                       | 6    | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1  |
| FCH_PI_14 | PI15 | AZ. AGR. ROMILDA                                     | 100  | AREA VOCATA/NON VOCATA | 4  |
| FCH_PI_18 | PI15 | SOC. AGR. PIER DELLE VIGNE - CAVALLINI<br>FRANCESCO  | 6    | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1  |
| FCH_PI_22 | PI15 | MASSIMO GORI                                         | 3    | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1  |
| FCH_PI_23 | PI15 | SOC. GREENBUILDING                                   | 5    | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1  |
| FCH_PI_26 | PI15 | SOC. AGRICOLA TENUTA DI GHIZZANO                     | 14   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1  |
| FCH_PI_28 | PI15 | IN SERRATA S.S.A.                                    | 29   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1  |
| FCH_PI_30 | PI15 | FATTORIA DI MARGHERITA                               | 40   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1  |
| FCH_PI_31 | PI15 | SOC. AGR. IL POMO D'ORO                              | 13   | AREA VOCATA/NON VOCATA | 1  |

|         |     |                                 |
|---------|-----|---------------------------------|
| LEGENDA | DGC | DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE    |
|         | AFV | AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA    |
|         | AAV | AZIENDA AGRITURISTICA VENATORIA |
|         | AAC | AREA ADDESTRAMENTO CANI         |
|         | ZDP | ZONA DI PROTEZIONE              |
|         | ZRC | ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA |
|         | ZRV | ZONA DI RISPETTO VENATORIO      |
|         | ODP | OASI DI PROTEZIONE              |
|         | RN  | RISERVA NATURALE STATALE        |
|         | RR  | RISERVA NATURALE REGIONALE      |
|         | PAN | PARCO NAZIONALE                 |
|         | PAR | PARCO REGIONALE                 |
|         | DER | DEMANIO REGIONALE               |
|         | FCH | FONDI CHIUSI                    |

## **SEZIONE B1**

**Attuazione ORDINANZA Commissario Straordinario PSA n. 4/2026 - Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana.**

### **1.DEFINIZIONI**

#### **Zona infetta**

È una zona precedentemente indenne in cui sono stati riscontrati dei primi casi di peste suina africana.

#### **Zona di restrizione di tipo III – ZR III (zona infetta)**

È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana nei suini domestici.

#### **Zona di restrizione di tipo II – ZR II (zona infetta)**

È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici.

#### **Zona di restrizione di tipo I – ZR I**

È una zona in cui non sono ancora stati riscontrati casi di peste suina africana ma che si trova al confine con la zona in cui invece sono stati confermati uno o più casi.

#### **Zona di Controllo dell’Espansione Virale (di seguito Zona CEV)**

A ridosso delle barriere stradali e autostradali o altre barriere fisiche, o altrove, in funzione dell’analisi del rischio e dell’andamento della situazione epidemiologica, è individuata una Zona di Controllo dell’Espansione Virale (di seguito Zona CEV) di dimensioni variabili in cui effettuare il depopolamento dei cinghiali.

#### **Zona di Riduzione della densità di cinghiale**

A partire dal bordo esterno della Zona CEV, o della ZR I se esterna alla Zona CEV, è individuata un’ulteriore zona di riduzione della densità del cinghiale di circa 20 km. In quest’area il depopolamento deve avvenire con tutte le modalità già previste per le zone indenni incluso il controllo faunistico.

#### **Zone indenni**

Tutto il restante territorio regionale.

#### **Operatori abilitati al controllo e limitazioni**

Personale in possesso dell’abilitazione art. 37 L.R. 3/94 e/o art. 51 L.R. 3/94 oltre a quelli individuati dal decreto ministeriale 13 giugno 2023.

#### **ACL**

Autorità (sanitaria) competente locale:

#### **ACR**

Autorità (sanitaria) competente regionale:

**Polizia Provinciale:** corpi di Polizia Provinciale e della Città Metropolitana di Firenze

### **Unità di gestione (UDG)**

Aree delimitate oggetto di gestione faunistica del cinghiale, caratterizzate da individuazione numerica (cod. UDG) e cartografica (Portale regionale Geoscopio) univoca. Ciascuna UDG ha un proprio titolare/referente di gestione, un proprio piano di prelievo ed un elenco di operatori utilizzabili per gli interventi. Sono UDG, ad esempio: i Distretti di gestione del cinghiale degli ATC, gli istituti faunistici pubblici e privati, le aree protette della l.r. n. 30/2015 e l. n. 394/1991.

## **2. MODALITÀ E PRESCRIZIONI PER IL PRELIEVO VENATORIO E CONTROLLO FAUNISTICO NELLE ZONE A RESTRIZIONE E ZONE INDENNI.**

### **2.1 ZONE A RESTRIZIONE II E III**

Quanto di seguito vale per le zone soggette a restrizione II e III non ricadenti nella Zona CEV.

#### **Cinghiale**

Prelievo venatorio: vietato.

Gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vietate\*.

\*Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2026, di seguito indicata come Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, in deroga al divieto commi 1 e 2 del suddetto articolo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l'utilizzo di zone di addestramento cani esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone in restrizione per peste suina africana. Tali attività devono avvenire nel rispetto dell'allegato 1 e 3 alla citata Ordinanza in materia di biosicurezza.

Controllo e contenimento faunistico:

Sono autorizzate forme di controllo faunistico verso la specie cinghiale ai sensi dell'articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro alla "cerca", a piedi o da veicolo, o da appostamento e forme collettive con 3 cani e un massimo di 20 persone per unità di gestione (UDG) del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Nella medesima UDG del cinghiale sono vietate le forme di intervento collettivo condotte in parallelo con altre squadre.\*\*

\*\*\*"Sono consentite le attività di controllo faunistico con la forma collettiva condotte contemporaneamente ma disgiunte spazialmente nella stessa UDG, ma in settori diversi della medesima Unità di gestione"

Le attività di campionamento e gestione di tutti i capi abbattuti sono svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

## **Altre specie**

Prelievo venatorio: vietato con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale tranne i casi riguardanti le mute specializzate per la caccia alla volpe e alla lepre per le quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, che possono eccedere il limite di 3 cani.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vedere allegato 3 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

## **2.2 ZONE A RESTRIZIONE I**

Quanto di seguito vale per le zone soggette a restrizione I non ricadenti nella Zona CEV

### **Cinghiale**

Prelievo venatorio: vietato

Eventuali deroghe (su attività venatoria) potranno essere concesse da parte del Commissario Straordinario come previsto dal comma 18 art. 4 della Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 . I capi abbattuti in attività venatoria in deroga e nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 della Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, possono essere destinati all'autoconsumo solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA e agli altri test previsti dalle norme. L'ACL può autorizzare cacciatori formati ad effettuare i prelievi di organi target (in via prioritaria la milza) previa applicazione della procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto delle misure di biosicurezza dell'allegato 1 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, della tracciabilità dei campioni e dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari.

Gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vietate\*.

\*Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 Ordinanza CS-PSA n.4/2026 e s.m.i., in deroga al divieto commi 1 e 2 del suddetto articolo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l'utilizzo di zone di addestramento cani esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone in restrizione per peste suina africana. Tali attività devono avvenire nel rispetto dell'allegato 1 e 3 alla citata Ordinanza in materia di biosicurezza.

Controllo faunistico e contenimento :

Sono autorizzate forme di controllo faunistico che prevedono l'utilizzo di trappole, il tiro selettivo, inclusa la "cerca" a piedi o da veicolo, le forme collettive con 3 cani ed un massimo di 20 persone per UDG del cinghiale (es. distretti, zona caccia al cinghiale) al giorno.

Le attività di campionamento e gestione di tutti i capi abbattuti sono svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

## **Altre specie**

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vedere allegato 3 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

## **2.3 ZONA CEV**

Quanto di seguito vale indipendentemente dalla tipologia delle zone soggette a restrizione ricadenti nella Zona CEV. L'elenco dei comuni ricadenti nella Zona CEV è reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale [vetinfo.it](http://vetinfo.it).

## **Cinghiale**

Prelievo venatorio: vietato

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vietate\*

\*Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 e s.m.i., in deroga al divieto commi 1 e 2 del suddetto articolo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l'utilizzo di zone di addestramento cani esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone in restrizione per peste suina africana. Tali attività devono avvenire nel rispetto dell'allegato 1 e 3 alla citata Ordinanza in materia di biosicurezza.

Controllo faunistico e contenimento :

Consentite le attività di depopolamento attuate con il controllo faunistico tramite trappolaggio e tiro alla "cerca", a piedi o da veicolo, o da appostamento.

Nei comuni della Zona CEV in cui la malattia non è mai stata rilevata o è assente da più di 4 mesi è autorizzato il controllo faunistico verso la specie cinghiale attraverso la tecnica della girata con 1 cane limiere (cane abilitato per prove di lavoro specifiche da un giudice ENCI) e 6 operatori abilitati.

Nella Zona CEV il Commissario Straordinario alla PSA, sulla base dell'analisi dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica, sentito il GOE, può autorizzare il depopolamento dei cinghiali selvatici con metodi ulteriori in deroga a quanto sopra riportato.

Le attività di campionamento e gestione di tutti i capi abbattuti sono svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

## **Altre specie**

Il prelievo venatorio: è vietato in forma collettiva con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale tranne i casi riguardanti le mute specializzate per la caccia alla volpe e alla lepre per le quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, che possono eccedere il limite di 3 cani.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana ad esclusione delle forme collettive effettuate con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale e tranne i casi riguardanti le mute specializzate per la caccia alla volpe per le quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, che possono eccedere il limite di 3 cani. Dette attività devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di biosicurezza.

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vedere allegato 3 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

## **2.4 ZONA DI RIDUZIONE DELLA DENSITÀ DI CINGHIALE**

### **Cinghiale**

Prelievo venatorio: consentito dal 1 settembre al 28 febbraio in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana nel calendario venatorio regionale. Per la forma della girata si specifica che il numero minimo di partecipanti deve essere uguale o maggiore di tre, compreso il conduttore abilitato di cane limiere abilitato ENCI.

La forma singola ha inizio il 20 settembre e termina il 31 dicembre.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana da tutti gli operatori indicati nel piano di controllo regionale.

I capi abbattuti sia durante il prelievo venatorio, sia durante il controllo faunistico, devono essere testati per la PSA e *Trichinella* spp. e le relative carcasse, le carni, i sottoprodotti e/o qualunque parte di suidi selvatici abbattuti devono essere tracciati fino all'esito dei test.

Divieto di eviscerazione in loco dei cinghiali abbattuti sia durante il prelievo venatorio, sia durante il controllo faunistico

## **2.5 ZONA INDENNE**

### **Cinghiale**

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana.

Per la forma della girata si specifica che il numero minimo di partecipanti deve essere uguale o maggiore di tre, compreso il conduttore abilitato di cane limiere abilitato ENCI.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana da tutti gli operatori indicati nel piano di controllo regionale

### **Altre specie**

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana.

## **3 OPERATORI**

### ***ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONE II, III E ZONA CEV***

Tutte le figure incaricate di svolgere le attività di controllo faunistico devono essere adeguatamente formate dall'Autorità competente locale (di seguito ACL), in materia di biosicurezza.

Tale formazione viene erogata anche tramite supporti informatici o in via multimediale dagli II.ZZ.SS. e dall'ACL in collaborazione con l'Autorità sanitaria regionale previa richiesta degli Istituti Faunistici o altri soggetti pubblici o privati ricompresi in tali aree.

Ai fini dell'autorizzazione a svolgere attività di controllo faunistico nelle zone ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e zona CEV) gli operatori abilitati al controllo faunistico devono trasmettere alla polizia provinciale, o ad altro ente individuato dalla Regione competenti per dette zone una autocertificazione attestante di prendere parte agli interventi di depopolamento verso la specie cinghiale in dette zone in forma esclusiva.

Gli operatori abilitati che effettuano il controllo faunistico verso la specie cinghiale in aree ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e Zona CEV) non possono svolgere attività venatoria o di controllo faunistico verso tutte le specie in zone a minor rischio (zona soggetta a restrizione I o zone indenni).

È comunque prevista dall'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 (art. 4 comma 5) una possibilità di deroga per poter svolgere l'attività di controllo faunistico e, ove autorizzata di caccia, nelle zone a minor rischio (zona soggetta a restrizione e zone indenni) gli operatori abilitati trasmettono alla polizia provinciale o ad altro ente individuato dalla Regione competenti per dette zone una autocertificazione attestante di non aver preso parte negli ultimi 15 giorni ad attività di controllo in zone ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e zona CEV). Nell'autocertificazione volta alla deroga deve essere indicata la zona ad alto rischio in cui è stata svolta la precedente attività di controllo. Ciò al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le dovute verifiche. Prima di prendere parte ad attività di depopolamento in zone a minor rischio i mezzi, le attrezzature e i cani devono rispettare quanto indicato nell'allegato 3 della presente Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

Oltre a quanto richiamato in precedenza, per ogni UDG devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- a) per le UDG costituite da Distretti di Gestione, ZRC, ZRV e altri istituti faunistici pubblici di cui alla L.R. 3/94 è necessaria l'iscrizione all'ATC. Il Presidente dell'ATC fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori. Tale lista può essere aggiornata;
- b) per le UDG costituite da Istituti faunistici privati, il titolare dell'istituto fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori. Tale lista può essere aggiornata al massimo due volte per anno solare, e a distanza comunque minima di tre mesi;
- c) per le UDG costituite da Aree protette: gli operatori, oltre al personale individuato dai gestori dell'area protetta, dovranno essere individuati fra quelli dei punti "a" e "b" precedenti. Il Responsabile dell'Area protetta fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori. Tale lista può essere aggiornata.

## **ZONA DI RIDUZIONE DELLA DENSITÀ DI CINGHIALE**

La formazione in materia di biosicurezza di tutti gli operatori che effettuano abbattimenti di cinghiali sia in caccia sia in controllo, NON è obbligatoria ma fortemente raccomandata.

Al fine di velocizzare e coordinare le attività di campionamento, funzionali ad un incremento degli abbattimenti, l'ACL può autorizzare cacciatori formati ad effettuare i campionamenti previa

applicazione di una procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto della tracciabilità degli stessi, dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari e rintracciabilità delle carni.

È necessario che per ogni squadra di caccia al cinghiale e per ogni distretto di gestione in ANV del cinghiale, siano formati\* uno o più cacciatori per le procedure di prelievo dei campioni [\*Corso "Persona Formata" ai sensi della D.G.R.T. 528/2023, Corso di biosicurezza erogato dall'ACL]

Gli operatori che svolgono o hanno svolto l'attività di controllo faunistico e, ove autorizzata di caccia, nelle zone a restrizione nei confronti della specie cinghiale, devono produrre l'autocertificazione di cui all'art. 4 comma 5 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 s.m.i..

#### ***ZONA INDENNE***

La formazione in materia di biosicurezza di tutti gli operatori che effettuano abbattimenti di cinghiali sia in caccia sia in controllo, NON è obbligatoria ma fortemente raccomandata.

Gli operatori che svolgono o hanno svolto l'attività di controllo faunistico e, ove autorizzata di caccia, nelle zone a restrizione nei confronti della specie cinghiale, devono produrre l'autocertificazione di cui all'art. 4 comma 5 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

#### **4. PIANO DI BIOSICUREZZA**

Ogni Istituto Faunistico ed ogni azienda Faunistico-venatoria o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo, che intende praticare abbattimenti del cinghiale in tali zone (zone di restrizione III, II, I, CEV), deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, gli operatori abilitati al controllo faunistico e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Le attività di abbattimento del cinghiale in tali zone sono vincolate all'approvazione, da parte dell'ACL, del piano di gestione della biosicurezza di cui sopra, che deve rispettare le linee guida riportate nell'Allegato 1 all'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026. Tale piano deve essere redatto da ogni Istituto Faunistico, o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo, trasmesso all'ACL per approvazione e deve contenere l'elenco:

- (i) dei nominativi e dei contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei cacciatori autorizzati ad operare;
- (ii) delle strutture identificate per il conferimento delle carcasse;
- (iii) le misure messe in essere come di seguito descritte.

Anche il personale diverso dai cacciatori e operatori, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovrà adottare le misure di biosicurezza di cui al piano. Non possono essere abilitati ad operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con gli stessi e tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra.

L'Istituto Faunistico ed ogni azienda Faunistico-venatoria o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo del cinghiale, deve inviare tempestivamente il piano di gestione della biosicurezza autorizzato dall'ACL alla Polizia Provinciale competente per territorio.

## **SEZIONE B2**

**Attuazione del Piano Strategico Operativo per il Controllo della Peste Suina Africana (PSA) nel subcluster Toscana ed Emilia-Romagna (ai sensi dell'Ordinanza Commissario Straordinario PSA n. 7/2026)**

### **1. PREMESSA**

Il Piano si applica nei territori delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna individuati nello stesso e definisce le modalità operative specifiche per la sorveglianza epidemiologica, la ricerca e rimozione delle carcasse, il depopolamento dei cinghiali selvatici

Le disposizioni del Piano integrano e attuano l'Ordinanza n. 4/2026. Per quanto non espressamente disciplinato dal Piano, restano ferme le disposizioni dell'Ordinanza n. 4/2026 e dei relativi allegati. [ART.1 Ordinanza Commissario Straordinario PSA n. 7/2026]

### **2. DEFINIZIONI**

Ad integrazione delle indicazioni contenute nella SEZIONE B1 del presente Allegato, si riportano le definizioni coerenti con l'Ordinanza Commissario Straordinario PSA n. 7/2026 di seguito indicata come Ordinanza CS-PSA n.7/2026.

Tenuto conto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza Commissariale sopracitata, con particolare riferimento alle “Strategie specifiche di intervento”, si ritiene necessario schematizzare le definizioni delle Zone A, B e C e le relative modalità di abbattimento ai fini di una corretta applicazione del Piano. Tutto ciò al fine di consentire agli attuatori del Piano (SV USL, Polizie Provinciali, ATC, AFV/AAV, Aree Protette) l'individuazione puntuale e chiara della zonizzazione prevista dall'Ordinanza CS-PSA n. 7/2026.

#### **Zona A**

**I confini territoriali della Zona A corrispondono alla Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV) ricadente nelle Zone II (2) e III (3).**

#### **Zona B**

**I confini territoriali della Zona B corrispondono alla Zona I (1), al cui interno vengono identificati i corridoi ecologici posti ai limiti della zona di restrizione II.**

#### **Zona C**

**I confini territoriali della Zona C corrispondono alle aree INDENNI corrispondenti alla Zona di Riduzione della densità di cinghiale di cui all'art. 5 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.**

### **3. MODALITÀ SPECIFICHE DI INTERVENTO [art 2 Ordinanza CS-PSA n.7/2026]**

#### **ZONA A**

##### **Cinghiale**

Prelievo venatorio: vietato.

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vietate\*

\*Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 Ordinanza CS-PSA n.4/2026 e s.m.i., in deroga al divieto commi 1 e 2 del suddetto articolo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l'utilizzo di zone di addestramento cani esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone in restrizione per peste suina africana. Tali attività devono avvenire nel rispetto dell'allegato 1 e 3 alla citata Ordinanza in materia di biosicurezza.

Controllo e contenimento faunistico:

- 1) Sono autorizzate forme di controllo faunistico verso la specie cinghiale ai sensi dell'articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro alla "cerca", a piedi o da veicolo, o da appostamento.
- 2) Sono autorizzate dal Commissario (nazionale) per la PSA, forme di collettive di controllo faunistico con al massimo 3 cani e senza limiti di persone esclusivamente nelle Unità di Gestione (UDG) del cinghiale con sensibilità della sorveglianza elevata. Le modalità di comunicazione della suddetta autorizzazione sono stabilite dalla Struttura Commissariale.
- 3) Oltre a quanto indicato nell'Ordinanza CS-PSA 4/2026, sono effettuati interventi collettivi mirati e supervisionati in aree specifiche (porzioni o intere UDG) individuate dal Commissario Straordinario alla PSA (nazionale) e nei periodi ritenuti compatibili con il quadro epidemiologico.

**ZONA II NON RICADENTE IN ZONA A (Zona CEV inclusa nelle Zone di RESTRIZIONE II, III )**

In deroga al comma 1, articolo 4 dell'Ordinanza CS-PSA 4/2026, nella zona di restrizione 2 e 3 non ricadente nella Zona A/zona CEV, è possibile effettuare il depopolamento con 3 cani senza limiti di persone

##### **Altre specie**

Prelievo venatorio: vietato in forma con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale tranne i casi riguardanti le mute specializzate per la caccia alla volpe e alla lepre per le quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, che possono eccedere il limite di 3 cani.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vedere allegato 3 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

## **ZONA B (Zona di RESTRIZIONE I )**

### **Cinghiale**

Prelievo venatorio: vietato

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vietate\*

\*Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 Ordinanza CS-PSA n.4/2026 e s.m.i., in deroga al divieto commi 1 e 2 del suddetto articolo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l'utilizzo di zone di addestramento cani esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone in restrizione per peste suina africana. Tali attività devono avvenire nel rispetto dell'allegato 1 e 3 alla citata Ordinanza in materia di biosicurezza.

Controllo faunistico e contenimento :

1. Sono autorizzate forme di controllo faunistico che prevedono l'utilizzo di trappole, il tiro selettivo, inclusa la “cerca” a piedi o da veicolo o da appostamento.

2. Nei territori delle UDG ricadenti nella zona di restrizione 1 possono essere effettuati anche interventi collettivi con 3 cani massimo e senza limiti di persone, in deroga ai limiti numerici stabiliti dall'articolo 4, comma 2, dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

In base alla sensibilità della sorveglianza sarà possibile derogare anche al limite numerico dei cani.

3. Nelle porzioni di UDG che ricadono a sud dell'autostrada A11 Firenze – Viareggio, in cui sono stati effettuati interventi di chiusura dei varchi autostradali, è possibile effettuare il depopolamento anche con interventi collettivi senza limiti di cani e persone come indicato nel Piano allegato.

Quando un'UDG con sensibilità della sorveglianza alta ricade in zona di restrizione 1 e in parte anche in una porzione di Zona CEV o zona di restrizione 2, gli operatori abilitati possono svolgere attività di controllo in entrambe le zone senza adempiere a quanto previsto nell'allegato 1 della Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 nella sezione ‘Operatori’ in riferimento all'autocertificazione, ferma restando l'applicazione delle altre misure di biosicurezza e l'uso dedicato di mezzi e cani per ciascuna zona di restrizione.

### **Altre specie**

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana.

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vedere allegato 3 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

## **ZONA C**

### **Cinghiale**

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana. Per la forma della girata si specifica che il numero minimo di partecipanti deve essere uguale o maggiore di tre, compreso il conduttore abilitato di cane limiere abilitato ENCI.

La forma singola ha inizio il 20 settembre.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana da tutti gli operatori indicati nel piano di controllo regionale.

I capi abbattuti sia durante il prelievo venatorio, sia durante il controllo faunistico, devono essere testati per la PSA e *Trichinella* spp. e le relative carcasse, le carni, i sottoprodotti e/o qualunque parte di suidi selvatici abbattuti devono essere tracciati fino all'esito dei test.

### **4. Articolazione territoriale e temporale degli abbattimenti**

Le modalità di abbattimento nelle zone a restrizione e riduzione, secondo la zonizzazione prevista dall'Ordinanza CS-PSA n. 7/2026, sono integrate nel quadro modulare delle attività di eradicazione della PSA previste Piano Strategico Operativo per il Controllo della Peste Suina Africana (PSA) nel subcluster Toscana ed Emilia-Romagna.

### **5. Operatori**

**vedi relativo capitolo sezione B1**

### **6. Piano Biosicurezza**

**vedi relativo capitolo sezione B1**